

STUDIO LEGALE TORCICOLLO
00195 Roma – Circonvallazione Clodia, 5
Tel. 06/37.51.99.32 – Cell. 338/22.87.651
Fax 06/87.77.77.77
Peo: avvocato@giuseppetorricollo.it
Pec: giuseppetorricollo@ordineavvocatiroma.org

TRIBUNALE ORDINARIO DI PALERMO

SEZIONE LAVORO

RICORSO EX ART. 414 C.P.C.

[REDACTED], rappresentato e difeso dall'Avv. Giuseppe Pio Torricollo (c.f.: TRCGPP70P24C349V), con studio in Roma (RM), Circonvallazione Clodia n. 5 (cap 00195, Pec: *giuseppetorricollo@ordineavvocatiroma.org*; Fax: 06 87.77.77.77), ed elettivamente domiciliato presso il suindicato indirizzo di posta elettronica certificata del sottoscritto avvocato - **RICORRENTE** -

Contro: INAIL-Istituto Nazionale per l'Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, c.f. 01165400589, con sede centrale in Roma (RM), Piazzale Pastore n. 6 - **RESISTENTE** -

FATTO

1) L'odierno ricorrente è un Ingegnere dipendente dell'INAIL e operante nel comparto RICERCA, già dipendente del cessato Ente Pubblico di Ricerca ISPESL, assunto a tempo indeterminato - dopo avere già



lavorato per il medesimo Istituto “a tempo determinato” come “Ricercatore” per svariati anni - nel profilo di “Tecnologo” (livello III del comparto Enti Pubblici di Ricerca) in data 28.12.2001, e in servizio presso l’Unità Operativa Territoriale di certificazione, verifica e ricerca di Palermo (**doc. n. 1**). Sul piano giuridico ed economico, come riconosciuto dalla Corte di Appello di Palermo, egli ha maturato l’anzianità di servizio nella qualifica **da luglio del 1999 (doc. n. 1-bis)**.

2) In data **07.04.2006** veniva sottoscritto il **CCNL Enti Pubblici di Ricerca per il quadriennio normativo 2002-2005 e il biennio economico 2002-2003 (doc. n. 2)**, il cui **art. 15** disciplinava *ex novo* il profilo dei “Ricercatori” e dei “Tecnologici”, rispetto alla disciplina prevista nell’art. 64 del CCNL 1998-2001 (**doc. n. 3**). Si riporta un estratto, per quanto di interesse nel presente giudizio, del suddetto articolo: “**ART. 15 - OPPORTUNITÀ DI SVILUPPO PROFESSIONALE**
1. Il profilo dei ricercatori è caratterizzato da un’omogenea professionalità e quindi da un unico organico, articolato su tre livelli, denominati: 1 - Dirigente di ricerca; 2 - Primo ricercatore; 3 - Ricercatore. 2. Il profilo dei tecnologi è anch’esso caratterizzato da un’omogenea professionalità e da un unico organico, articolato su tre livelli, denominati: 1 - Dirigente tecnologo; 2 - Primo tecnologo; 3 - Tecnologo.... 4. Il rapporto di lavoro a tempo indeterminato per attività di ricerca scientifica o tecnologica attinente al III livello si instaura previo l’espletamento di concorso pubblico...5. L’accesso al II livello del profilo di ricercatore e tecnologo avviene anche attraverso procedure selettive affidate ad apposite Commissioni esaminatrici finalizzate all’accertamento del merito scientifico ovvero tecnologico, attivate con cadenza biennale all’interno dei profili di ricercatore e tecnologo. Il numero dei posti destinati alle procedure di cui al presente comma sarà definito con riferimento al numero degli appartenenti al



livello inferiore....7. In sede di approvazione del bilancio di previsione, previa contrattazione con le OO.SS, vengono definite le risorse destinate al fondo per l'applicazione delle procedure di cui ai precedenti commi 5 e 6. Tali risorse dovranno comunque garantire la copertura di un congruo numero di posti....8. Per una sola volta, previa contrattazione con le OO.SS., e a decorrere dal 1/1/2003 si provvederà:... **b. negli Enti che hanno comunque utilizzato le risorse per l'attuazione dell'art 64 e che non hanno graduatorie di idonei, a bandire nuove selezioni ai sensi del presente articolo oppure utilizzare le graduatorie degli idonei delle procedure attivate ai sensi dell'art. 64, qualora esistenti....9.** Gli effetti giuridici ed economici delle selezioni di cui al presente articolo decorrono **dal 1° gennaio dell'anno di riferimento**; i requisiti utili alla valutazione del presente articolo devono essere posseduti alla stessa data". L'art. 64 del previgente CCNL 1998-2001 stabiliva che: "1. Gli Enti che rilevino situazioni di anomala **carezza di opportunità di sviluppo professionale**, da accertare in base all'elemento oggettivo della **permanenza diffusa superiore a 12 anni nei livelli III e II**, debbono attivare, per l'accesso, rispettivamente, al II e I livello, tenuto conto delle risorse di cui al comma 5, nell'ambito della corrente programmazione triennale, per ciascun profilo e livello, **procedure concorsuali distinte in quanto aperte: a) l'una a tutta la comunità scientifica; b) l'altra a ricercatori o tecnologi dell'Ente in possesso dei requisiti prescritti per il livello di accesso.** I criteri per la individuazione delle situazioni di cui al precedente capoverso sono oggetto di concertazione per quanto concerne le correlazioni tra le situazioni stesse e le diverse aree scientifiche o i diversi settori tecnologici. **2. Alle procedure concorsuali di cui al precedente comma, lettera b), deve essere assicurata una consistenza di posti pari al 50% della disponibilità complessiva individuata...."**



3) In data **18.01.2010** l'ISPESL (Istituto Superiore per la Prevenzione e la Sicurezza del Lavoro, presso cui era ancora incardinato il ricorrente), sulla base dell'articolo 19, comma 5, dell'accordo integrativo decentrato nazionale sottoscritto in data 9 novembre 2007, concernente l'indizione di procedure selettive ai sensi del succitato articolo 15, commi 5 e 6, del CCNL 7 aprile 2006, con decorrenza giuridico-economica 31.12.2005, nonché dell'accordo sottoscritto in data 2 ottobre 2009 con le OO.SS concernente l'individuazione del numero dei posti e delle aree scientifiche e dei settori tecnologici cui riferire i concorsi ex art. 64 CCNL 1998/2001, bandiva il "**CONCORSO INTERNO, PER TITOLI ED ESAME COLLOQUIO, A COMPLESSIVI UNDICI POSTI DI PRIMO TECNOLOGO-SECONDO LIVELLO PROFESSIONALE**", in particolare nel settore "Tecnologico-Ingegneria" (**doc. n. 4**). Tale concorso interno veniva appunto bandito in applicazione della nuova disciplina di cui al summenzionato art. 15 del CCNL 2002-2005. In base al suddetto Bando, i requisiti di partecipazione, quindi l'anzianità di servizio nel profilo di cui all'allegato 1 del DPR n. 171/1991 (pari ad almeno 8 anni), dovevano essere posseduti alla data prevista per la decorrenza dell'inquadramento giuridico ed economico spettante ai vincitori, cioè al **31.12.2005**. Scopo del suddetto Bando era infatti quello di assicurare all'Ente, come previsto nelle norme contrattuali succitate, un **congruo numero di personale** da ascrivere al livello superiore di "*Primo Tecnologo*", in rapporto equilibrato rispetto al numero del personale ancora inquadrato come "*Tecnologo*", per tutelare il "buon funzionamento dell'attività istituzionale dell'Ente" e al tempo stesso garantire le "opportunità di sviluppo professionale" e di "avanzamenti di carriera" viepiù impellenti nel settore della Ricerca.

4) Nelle more dell'espletamento del suddetto concorso interno, il personale appartenente all'ISPESL transitava nei ruoli dell'INAIL, per



effetto dell'art. 7 del D.L. 31.05.2010 n. 78, come modificato dalla Legge 30.07.2010 n. 122 (che ha disposto la soppressione dell'ISPESL e il trasferimento delle relative funzioni all'INAIL, mantenendo per il personale ex ISPESL il trattamento giuridico ed economico del comparto RICERCA). Pertanto il ricorrente transitava alle dipendenze dell'INAIL, odierno convenuto. In data 21.12.2009 l'ex Ispesl era già stato autorizzato con DPCM ad assumere n. 75 unità di personale per l'anno 2010, utilizzando le risorse rinvenienti dal "turn over dell'anno 2008", per una spesa pari a 3.304.780,00. Tale autorizzazione, pertanto, si trasferiva ormai all'INAIL relativamente al "comparto ricerca" mutuato dal soppresso Ispesl. Nel corso del 2010, quindi, intervenivano trattative fra la delegazione di parte pubblica INAIL e le OO.SS. volte a rimodulare le assunzioni già autorizzate nel succitato dpcm. Nelle suddette trattative venivano evidenziati i seguenti punti: 1) le parti avevano riconosciuto la necessità di dare attuazione all'art. 15 del CCNL ricerca 2002-2005, garantendo adeguate opportunità di sviluppo professionale ai ricercatori e tecnologici in servizio presso l'Istituto; 2) con la circolare del Dipartimento della Funzione Pubblica n. 11786 del 22.02.2011 (**doc. n. 5**), la Presidenza del Consiglio, Dipartimento della Funzione Pubblica, aveva chiarito che le "progressioni di livello nei profili di ricercatore e tecnologo" ex art. 15 CCNL ricerca 2002-2005, venivano finanziate non sui fondi del salario accessorio come le mere progressioni economiche, ma con le "risorse per l'assunzione" e nel rispetto dei "vincoli" previsti "per l'assunzione" dalla legislazione vigente; ad ogni modo, per l'anno 2011 gli Enti di Ricerca, pur nel rispetto dei predetti limiti, avrebbero potuto procedere sia a bandire "nuovi concorsi" ex art. 15 CCNL succitato che ad assumere personale sulla base delle suddette procedure già indette, ferma restando la necessità di acquisire l'autorizzazione prima dell'inquadramento; 3) nel



rispetto del limite del 50% per le assunzioni dall'interno, al fine di consentire le assunzioni anche dall'esterno, secondo le indicazioni provenienti sia dalla Corte Costituzionale che dallo stesso CCNL, era quindi possibile "rimodulare" le 75 assunzioni già autorizzate per l'anno 2010, prevedendo il reclutamento nei profili di Ricercatore e Tecnologo sia mediante "scorrimento delle graduatorie" di "concorsi pubblici" ed indizione di nuovi "concorsi pubblici", sia mediante "scorrimento delle graduatorie" delle "selezioni interne" e indizione di nuove "selezioni interne", ex art. 15 CCNL comparto ricerca 2002-2005, in modo anche da assicurare, come voluto dalla succitata norma contrattuale, un "rapporto equilibrato" fra "ricercatori e tecnologi di III livello", da assumere necessariamente con "concorso pubblico", e "primi ricercatori e primi tecnologi di II livello", nonché "dirigenti di ricerca e dirigenti tecnologi di I livello", da assumere sia con "concorso pubblico" che mediante "procedura selettiva interna", ai sensi del più volte citato art. 15 ccnl. In data **26.07.2011**, pertanto, veniva raggiunta fra le parti una **ipotesi di accordo (doc. n. 6)**, che andava solo certificata dagli organi di vigilanza e controllo, nella quale l'INAIL, odierno convenuto, si impegnava ad effettuare, con **decorrenza dell'inquadramento giuridico ed economico dal 01.01.2010** (utilizzando come si è detto il budget assunzionale del 2009 nascente dalle cessazioni dal servizio avvenute nell'anno 2008), le seguenti assunzioni: a) **24** unità di personale da inquadrare nei profili di "**Ricercatore e Tecnologo III livello**", di cui n. **8 unità** per il solo profilo di "**Tecnologo III livello**", tramite lo "scorrimento delle graduatorie" dei "concorsi pubblici" già indetti nel 2002 (art. 1 accordo); b) **2** unità di personale da inquadrare nel profilo di "Collaboratore Tecnico Enti di Ricerca VI livello" sempre tramite lo "scorrimento della graduatoria" del "concorso pubblico" indetto sempre nel 2002 (art. 2 accordo); c) **37** unità di personale da



assumere in diversi profili e livelli, di cui n. **9 unità per il solo profilo di “Tecnologo III livello”**, tramite l’indizione di “nuovi concorsi pubblici” (art. 3 accordo); d) **3** unità di personale da inquadrare come “Primo Ricercatore II livello”, tramite lo “scorrimento della graduatoria” della “procedura interna” ex art. 64 del CCNL 1998-2001, pubblicata nell’anno 2005 (art. 4 accordo); e) **59** unità di personale da inquadrare nei profili di “Dirigente di Ricerca e Dirigente Tecnologo I livello” e di “Primo Ricercatore e Primo Tecnologo II livello”, di cui **21 unità per il solo profilo di “Primo Tecnologo II livello”** (art. 5 accordo). In definitiva, con il predetto accordo le parti decidevano di ripartire le assunzioni per l’anno 2010, utilizzando il budget già autorizzato con dpcm del 2009, effettuando **63 assunzioni tramite concorsi pubblici** (scorrimento graduatorie e nuovi concorsi) e **62 assunzioni tramite selezioni interne** (scorrimento graduatorie e nuovi concorsi), in tal modo rispettando le norme vigenti. In particolare, stabilivano, per lo specifico profilo dei “Tecnologi”, di reclutare, da un lato, “17 tecnologi di III livello”, tramite il necessario ed unico strumento dei “concorsi pubblici” (8 per scorrimento graduatorie e 9 per mezzo di nuovi concorsi), e dall’altro, “21 primi tecnologi di II livello”, tramite lo strumento della “selezione interna”, ex art. 15 del CCNL. Come esplicitato nel suddetto accordo, il “numero delle posizioni” da occupare nei diversi profili e livelli è stato ben ponderato e calibrato in ragione del rapporto equilibrato da assicurare fra i “Ricercatori” e “Tecnologi” di primo inquadramento nell’Ente (III livello), e coloro che avevano già superato “una lunga permanenza nel livello”, i quali avevano diritto ad una “progressione di carriera”.

5) In data **05.07.2012** interveniva un ulteriore **accordo (doc. n. 7)**, stavolta avente ad oggetto le ulteriori assunzioni da effettuare utilizzando i budget assunzionali degli anni 2010 e 2011, derivanti dalle cessazioni



dal servizio degli anni 2009-2010. Nel predetto accordo le parti, in continuità e logico sviluppo rispetto a quanto già concordato nell'anno precedente che invece aveva previsto l'utilizzo del budget dell'anno 2009 derivante dalle cessazioni del 2008 (doc. 6), decidono di effettuare ulteriori assunzioni di personale, nei limiti delle risorse utilizzabili pari stavolta ad euro 2.129,640,13: **per un "50% dei posti vacanti" tramite l'indizione di "nuove progressioni verticali" ovvero lo "scorrimento delle graduatorie vigenti" sempre relative alle suddette "progressioni verticali", previste dal CCNL ricerca**, e per il restante "50% dei posti vacanti", tramite lo "scorrimento delle graduatorie vigenti" (afferenti stavolta "concorsi pubblici") ovvero l'indizione di nuovi "concorsi pubblici". Ancora una volta, pertanto, **l'Ente odierno convenuto esprime la "decisione" di utilizzare l'istituto delle "selezioni interne" ex art. 15 del CCNL 2002-2005, sia pure limitatamente al "50% dei posti vacanti"**, riservando invece l'ulteriore 50% dei posti vacanti nella dotazione organica all'espletamento di "concorsi pubblici". In particolare, l'Ente manifesta l'intenzione, quanto all'istituto delle selezioni ex art. 15 ccnl, **non solo di "bandire nuove selezioni", ma anche di "utilizzare le graduatorie già vigenti"**, evidentemente ritenendo l'equipollenza delle due diverse modalità di applicazione dell'istituto delle selezioni ex art. 15 ccnl succitato.

6) La volontà dell'Ente di procedere allo "scorrimento della graduatoria" per occupare posti vacanti per il livello II "Primo Tecnologo", è resa ancora più evidente nel "documento di lavoro" del 06.07.2013, inoltrato alle OO.SS. (**doc. n. 8**): in detto documento l'Ente, che aveva da poco approvato la graduatoria di cui si dirà, propone alle OO.SS. di occupare, utilizzando il budget assunzionale del 2010 (nascente dalle cessazioni dal servizio avvenute nel 2009), utile per occupare posti vacanti con "decorrenza dal 01.01.2011", **"6 posti di Primo Tecnologo"** (che si



aggiungono ai “21 posti di Primo Tecnologo” da occupare per il 2010), stavolta espressamente e inequivocamente indicando lo strumento dello **“scorrimento di graduatorie per procedure interne”**. Al contempo, dichiarava di voler assumere, tramite lo “scorrimento di graduatorie di concorsi pubblici”, “13 Tecnologi III livello”. Ancora una volta, pertanto, L’Ente decideva di avvalersi delle selezioni interne ex art. 15 ccnl, in rapporto equilibrato con le assunzioni dall’esterno, con ciò assicurando un “congruo numero” di “riqualificazioni” rispetto al numero dei tecnologi di primo inquadramento, come voluto dalla norma ex art. 15 ccnl.

7) Nel frattempo, in data **25.06.2013** l’Ente aveva approvato la **graduatoria definitiva del concorso interno ex art. 15** succitato (**doc. n. 9**), per il reclutamento dall’interno di 11 “Primi Tecnologi II livello”, di cui al Bando indetto dall’ISPESL in data 18.01.2010. Per l’effetto, gli “11 vincitori” del suddetto concorso interno, già dipendenti dell’Ente nel profilo di “Tecnologi III livello”, venivano inquadrati come “Primi Tecnologi II livello”, con decorrenza dal 31.12.2005 come indicato nel Bando. Ebbene, l’odierno ricorrente non rientrava né fra i suddetti “11 vincitori” né fra i “27 ulteriori aspiranti” l’inquadramento nei posti disponibili, tuttavia si collocava in **posizione n. 39** della suddetta graduatoria, con la conseguenza che, una volta assunti, per scorrimento della graduatoria anziché bandendo un nuovo concorso interno, tutti gli idonei collocati nei posti da n. 12 a n. 38, cioè nei “21 + 6 posti disponibili” con le suindicate decorrenze (21 con decorrenza dal 2010 e ulteriori 6 con decorrenza dal 2011), **gli “ulteriori posti vacanti e disponibili” avrebbero dovuto essere attribuiti “completando lo scorrimento” della medesima graduatoria**. E’ evidente, infatti, che a fronte di una graduatoria formata da 47 idonei non vincitori (in aggiunta agli 11 vincitori), l’Ente, prima di bandire un nuovo identico concorso



interno ex art. 15 ccnl, avendo una graduatoria appena uscita da un concorso identico già indetto per il medesimo profilo professionale, avrebbe dovuto “scorrere la graduatoria”, essendo certamente applicabili, per analogia, **i principi che regolano i rapporti fra nuovi bandi di concorso e scorrimento delle graduatorie** - conati dalla giurisprudenza e poi dal legislatore per i “concorsi pubblici” -, anche con riferimento alle “selezioni interne” del tipo di quelle previste nell’art. 15 CCNL, non essendo quest’ultime mere “progressioni economiche” ma “progressioni di qualifica”, in questo assimilabili ai “pubblici concorsi”. In tal senso, infatti, v., *ex multis*, la **sentenza del Tar Lazio, sezione III, n. 7514 del 14.07.2014 (doc. n. 10)**, ove si legge: *“L’adozione del bando di ottobre 2013 viola i principi espressi dal Consiglio di Stato, Adunanza plenaria, n. 14/2011 che privilegia lo scorrimento della graduatoria ... i predetti principi espressi dall’Adunanza plenaria del Consiglio di Stato sono stati cristallizzati nel decreto legge n. 101 del 2013 che, invero, ha subordinato l’autorizzazione a bandire nuovi concorsi all’esaurimento delle graduatorie aventi ad oggetto la selezione di analoghi profili. Del resto, la selezione di che trattasi deve essere considerata un vero e proprio concorso in quanto, in più occasioni, la giurisprudenza ha avuto modo di chiarire che le selezioni, anche interne, che consentono l’inquadramento in aree funzionali più elevate devono avvenire tramite concorso pubblico, differentemente da quanto avviene per le progressioni all’interno della stessa area ... Del resto, i principi espressi dal Consiglio di Stato hanno una precisa ratio ovvero sottrarre all’amministrazione margini troppo ampi di discrezionalità nel senso ad esempio di attingere solo parzialmente dalla graduatoria valida procedendo, per il resto delle posizioni da coprire, a bandire un nuovo concorso. Nel caso di specie, è invero avvenuto che il CNR ha attinto dalla graduatoria i primi 19 idonei e ha poi proceduto a*



bandire il nuovo concorso per la selezione di n. 80 (ottanta) posti per il profilo professionale di dirigente di ricerca - I livello - del CNR, nonostante nella predetta graduatoria fossero ancora disponibili figure professionali a suo tempo dichiarate idonee (tra cui i ricorrenti) ... Del resto, che lo scorrimento della graduatoria sia preferito rispetto all'indizione di una nuova procedura concorsuale risulta un dato acquisito anche dalla recente legislazione (cfr, in particolare, art. 4, comma 3, del decreto legge n. 101 del 2013) laddove si prevede che l'autorizzazione a bandire nuovi concorsi è subordinata 'all'avvenuta immissione in servizio, nella stessa amministrazione, di tutti i vincitori collocati nelle proprie graduatorie vigenti di concorsi pubblici per assunzioni a tempo indeterminato per qualsiasi qualifica, salve comprovate non temporanee necessità organizzative adeguatamente motivate' ”. In realtà, come si vedrà in seguito, il concorso per cui è causa indetto dall'ISPESL in data 18.01.2010 non è una “progressione di area” nel senso proprio dell'istituto avente la suddetta denominazione, poiché si tratta, come chiariranno definitivamente le **Sezioni Unite della Cassazione nella sentenza n. 8985 del 11.04.2018 (doc. n. 11)**, di una “progressione di qualifica” “interna ad un'area omogenea” (qual è quella dei “ricercatori” o “tecnologi”). Tuttavia, pur non essendo una “progressione fra aree”, come tale soggetta alla regola inderogabile del “pubblico concorso”, essa è una “progressione di qualifica” e non meramente economica, e in questo è “assimilabile” ad un “pubblico concorso”, onde si possono applicare, per analogia, i principi sopra espressi, che impongono, salvo motivate esigenze, di “scorrere le graduatorie” prima di “bandire nuovi concorsi”. Pertanto, se l'Ente convenuto aveva previsto, per l'anno 2010, di effettuare l'inquadramento per 21 unità del proprio personale nel livello di “Primo Tecnologo”, effettuando la “selezione ex art. 15



CCNL”, e aveva previsto, per l’anno 2011, di effettuare l’inquadramento come “primo Tecnologo” per ulteriori 6 unità sempre utilizzando l’istituto ex art. 15 ccnl, è evidente che tale decisione avrebbe comportato, previamente, lo “scorrimento della graduatoria” uscita dalla medesima selezione già indetta nel 2010. **Pertanto, scorrendo la graduatoria per cui è causa per la copertura di “27 posti superiori vacanti” (cioè per “27 posti” di “Primo Tecnologo”), l’Ente avrebbe dovuto inquadrare tutti gli idonei collocati in graduatoria dal n. 12 fino al n. 38. Di conseguenza, per coprire gli “ulteriori posti vacanti” venuti ad esistenza nel medesimo “triennio di programmazione assunzionale”, dovendo scorrere la medesima graduatoria, l’Ente avrebbe dovuto continuare lo scorrimento fino alla posizione n. “43”, compreso l’odierno ricorrente, per quanto si dirà adesso.**

8) Ed infatti, l’Ente odierno convenuto, vista la propria “dotazione organica” quale risultante dal Dpcm del 22.01.2013, considerato che, nel profilo/livello di “Primo Tecnologo”, dopo le assunzioni degli “11 vincitori” del concorso interno bandito nel 2010 (che hanno avuto l’inquadramento con decorrenza dal 31.12.2005) si ritrovava ancora con una consistenza effettiva di “Primi Tecnologi” pari a “21”, su una dotazione organica di “46”, nel “triennio 2014-2016” partiva già con un disavanzo di figure professionali pari a “25” (v. “*Allegato 5*” della Determinazione di “**Piano Triennale del Fabbisogno di Personale Settore Ricerca 2014-2016**”: **doc. n. 12**), mentre il disavanzo per il profilo/livello di “Tecnologo” era pari solo a “3” (“71 in forza su 74”). Di conseguenza esso **programmava quanto segue**: per l’anno 2010, cioè con decorrenza **dal 01.01.2010**, avrebbe inquadrato come “Primi Tecnologi” **n. 21 unità**, utilizzando la selezione interna ex art. 15 del CCNL (v. “*Allegato 2*” del suddetto Piano triennale); per l’anno 2011, cioè con decorrenza **dal 01.01.2011**, avrebbe inquadrato come “Primi



Tecnologi” **n. 6 unità**, utilizzando sempre la selezione interna ex art. 15 del CCNL (v. “*Allegato 3*” del suddetto Piano triennale). Tale programmazione era infatti stata già oggetto di apposita “richiesta di autorizzazione” inoltrata agli organi di vigilanza: quella per 21 primi tecnologi di cui all’accordo sindacale del 26.07.2011 era stata inoltrata già **in data 18.08.2011 con nota prot. n. 0012550** e, successivamente, **con nota prot. n. 0003852 del 11.07.2013**; quella per 6 primi tecnologi di cui all’accordo sindacale del 05.07.2012 e al documento di lavoro del 05.07.2013 era stata inoltrata con **nota prot. n. 0010116 del 10.09.2013** (i suddetti documenti sono tutti richiamati nella Delibera di cui al doc. 12). Pertanto, è evidente che l’Ente aveva assunto una “decisione organizzativa” e aveva esercitato una “scelta discrezionale”, sulla base del suo effettivo fabbisogno, tale da determinare una aspettativa, in termini di diritto soggettivo, in capo ad almeno “27 tecnologi di III livello”, risultati “idonei” nella procedura selettiva già espletata e conclusa con l’approvazione della graduatoria a giugno 2013.

Ma non solo: leggendo sempre il suddetto Fabbisogno triennale 2014-2016, e come risulta dagli “*Allegati 6 e 7*”, si evince che, oltre ai “27 posti disponibili” per il profilo di Primo Tecnologo per gli anni 2010 e 2011, **erano cessati dal servizio**, negli anni 2011, 2012, 2014, n. 4 unità di Primi Tecnologi (v. Allegato 7), cui doveva aggiungersi la previsione di una ulteriore unità entro il 2015 (v. Allegato 6), **per un totale di “5 unità”**. Pertanto, considerato che l’Ente aveva complessivamente programmato, per le assunzioni dall’esterno tramite concorsi pubblici (scorrimento delle graduatorie e indizione di nuovi concorsi), il reclutamento di “30 Tecnologi III livello” solo utilizzando i budget degli anni 2009-2011, mentre erano e sarebbero cessati dal servizio “8 unità”, con ulteriori budget disponibili per gli anni 2012-2015 per reclutare ulteriori “Tecnologi”, è evidente che, **se l’Ente avesse voluto**



continuare ad avvalersi delle “selezioni ex art. 15 del CCNL 2002-2005”, anche negli anni 2012-2015, sarebbero stati disponibili per il reclutamento nel profilo di “Primo Tecnologo” almeno altri “5 posti”, così portando lo scorrimento della graduatoria ormai approvata nel 2013, fino alla “posizione n. 43” (dal n. 12 al n. 32 per lo scorrimento per 21 posti disponibili con decorrenza del conseguente inquadramento nel livello superiore dal 01.01.2010, dal n. 33 al n. 38 per lo scorrimento per ulteriori 6 posti disponibili con decorrenza del conseguente inquadramento nel livello superiore dal 01.01.2011, dal n. 39 al n. 43 per lo scorrimento per ulteriori 5 posti vacanti con decorrenza del conseguente inquadramento nel livello superiore dal 01.01.2016).

9) Ed invece, l’Ente odierno convenuto, non solo ha deciso di non avvalersi più delle “selezioni interne” ex art. 15 CCNL in relazione al piano assunzionale “2014-2016”, non prevedendo più ulteriori “selezioni interne” (o “scorrimento delle relative graduatorie”), ma **non ha neppure “eseguito” quanto già “programmato” e “deciso” con i succitati accordi decentrati stipulati negli anni 2011, 2012 e 2013: quindi non ha coperto né i “21 posti disponibili” per l’anno 2010, né i “6 posti disponibili” per l’anno 2011, lasciando sostanzialmente immutata la “consistenza” dei “primi tecnologi”.**

Nell’anno 2016 (25 novembre) viene approvato il **D.Lgs n. 218**, entrato in vigore dal 10.12.2016, con il quale gli Enti di Ricerca, quindi anche l’INAIL relativamente al settore della ricerca, vengono obbligati a passare dalle vecchie “dotazioni organiche” ai **“fabbisogni effettivi di personale”**, i quali debbono essere definiti annualmente da ciascun Ente, **nell’ambito dei “Piani triennali di attività” e sulla base delle “risorse disponibili”** (v. artt. 7 e 9 del succitato D.Lgs 218/2016). L’Inail solo in data 12.12.2018, con determinazione del Presidente dell’Istituto prot n. 523, approva il **“Piano delle attività di Ricerca 2019-2021”**, e



finalmente **ridetermina il suo effettivo “Fabbisogno di personale”**. Ebbene, al 1 gennaio 2019, come emerge dalla determinazione di **Fabbisogno per il triennio 2019-2021 (doc. n. 13)**, erano ancora in forza presso l’Istituto solo “20 Primi Tecnologi”, e al contempo la “dotazione organica 2013” di “46 Primi Tecnologi” (che già da allora andava quindi “implementata”) veniva, addirittura, rideterminata in **“effettivo fabbisogno” di “70 Primi Tecnologi”, con una differenza impressionante fra “consistenza effettiva” e “fabbisogno” pari a “50 unità”**. Il numero di “Tecnologi” era invece rimasto pari a 73, in quanto non effettuando la “progressione di livello” i tecnologi erano ancora rimasti nel livello di primo inquadramento. Di conseguenza, il rapporto fra “tecnologi” e “primi tecnologi” vedeva a fronte di “73 tecnologi” solo “20 primi tecnologi”, gli ultimi dei quali (11) erano stati riqualificati con decorrenza dal 2005, mentre fra i tecnologi molti avevano, ormai, più di “20-25 anni di servizio nel livello di accesso”, non avendo ancora conseguito alcuna “progressione di carriera”!!! In altre parole, l’istituto delle “selezioni interne” ex art. 15 del CCNL 2002-2005, dopo il Bando del 2010 che ha consentito di inquadrare 11 vincitori (con decorrenza dal 2005), non è più stato applicato dall’odierno convenuto, neppure per lo scorrimento della graduatoria relativamente ai 21 posti programmati per l’anno 2010, in relazione al “turn over 2008” (“posti vacanti nel 2008”), e per lo scorrimento della graduatoria relativamente ai 6 posti ulteriori programmati per l’anno 2011, in relazione al “turn over 2009” (“posti vacanti nel 2009”)!!!

10) La ragione di tale “inadempimento” agli obblighi assunti, deriva da una illegittima opinione, seguita dall’Ente, circa **l’estensione alle suddette “selezioni interne” ex art. 15 del CCNL 2002-2005, delle nuove norme introdotte nel d.Lgs. n. 150-2009, cd. “Decreto Brunetta”, che disciplinano le nuove “progressioni di area” nel**



pubblico impiego, imponendo che esse avvengano tramite esclusivamente “concorsi pubblici” (eventualmente con riserva di posti all’interno del concorso pubblico medesimo). Ai sensi dell’art. 62 del succitato provvedimento legislativo, che ha introdotto il comma 1-bis nell’art. 52 del D.Lgs. 165/01, “Le progressioni fra le aree avvengono tramite **concorso pubblico**, ferma restando la possibilità per l’amministrazione di destinare al personale interno, **in possesso dei titoli di studio richiesti per l’accesso dall’esterno**, una riserva di posti comunque non superiore al 50 per cento di quelli messi a concorso”. Inoltre, ai sensi dell’art. 24 del medesimo testo legislativo, “Ai sensi dell’articolo 52, comma 1-bis, del decreto legislativo n. 165 del 2001, come introdotto dall’articolo 62 del presente decreto, le amministrazioni pubbliche, a decorrere dal 1° gennaio 2010, coprono i posti disponibili nella dotazione organica attraverso concorsi pubblici, con riserva non superiore al cinquanta per cento a favore del personale interno, nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia di assunzioni”. Secondo il giudizio della Funzione Pubblica (Nota Circolare n. 11786 del 22.02.2011 di cui al già citato “doc. 5”; parere poi ribadito nella successiva Nota Circolare n. 5 del 21.11.2013: doc. n. 14), già a partire dal 01.01.2010, la novella legislativa in parola non solo impediva di bandire “nuove progressioni verticali” (o “progressioni fra aree”), ma impediva anche “lo scorrimento” delle graduatorie scaturite da concorsi interamente riservati al personale interno.

11) E proprio con riferimento alle “selezioni interne” ex art. 15 CCNL 2002-2005, prima il Tar Lazio nel 2012, poi il Consiglio di Stato nel 2015 (v. sentenza del CdS n. 3284 del 2015: doc. n. 15), avevano ritenuto che le suddette selezioni, poiché costituivano delle “progressioni verticali”, cioè da un’area ad altra immediatamente superiore, rientrassero nell’ambito di applicazione della novella legislativa, che di



fatto “abrogava” le “norme contrattuali” con essa contrastanti. Di conseguenza, secondo il Tar Lazio e il Consiglio di Stato, l’art. 15 CCNL 2002-2005 Enti Pubblici Ricerca doveva ritenersi una norma ormai abrogata, per essere in contrasto con la nuova disciplina sulle “progressioni di area”. Di ciò è traccia il carteggio intervenuto fra INAIL e il Dipartimento della Funzione Pubblica e il Ministero Economia e Finanze. Sebbene il Dipartimento della Funzione Pubblica, con nota del 15.01.2014 avesse espresso parere negativo in ordine alla possibilità di effettuare le “selezioni interne” programmate dall’Istituto, in ragione dell’orientamento espresso al riguardo dal Tar nel 2012, ed analogo parere negativo era stato espresso dalla Ragioneria Generale dello Stato, con nota del 19.02.2014, in data **21.03.2014 (doc. n. 16)** l’Ente odierno convenuto inoltrava ai suddetti organi di vigilanza e controllo le proprie **osservazioni critiche** sui predetti pareri, deducendo che l’art. 15 del CCNL comparto ricerca era uno strumento indispensabile per le opportunità di sviluppo professionale e di carriera del personale nel settore della ricerca, che nel 2012 altri Enti di Ricerca erano stati autorizzati a bandire selezioni ex art. 15 succitato, e questo avrebbe creato “disparità di trattamento”, che, inoltre, le 21 assunzioni programmate per il 2010 e le 6 assunzioni programmate per il 2011 erano relative a posti “vacanti nel 2008 e 2009” (cessazioni 2008 e 2009, entrate nei budget 2009 e 2010), quindi per la “copertura di posti vacanti prima del 1 gennaio 2010” (cosicchè la “riforma Brunetta” era inapplicabile, *ratione temporis*, alle selezioni programmate per i suddetti anni). Nonostante il dissenso espresso agli organi di vigilanza, l’Ente non procedeva ad attuare quanto concordato con le OO.SS. **Addirittura inseriva, come si è visto, nella determina di fabbisogno per gli anni 2014-2016 le suddette “27 assunzioni programmate per primo**



tecnologo” ex art. 15 ccnl, e tuttavia tale volontà è rimasta priva di effetto.

12) Né può dirsi che l’Ente non abbia ricevuto l’autorizzazione ad effettuare le assunzioni nel numero complessivo programmato, dal momento che, di fatto, dopo la certificazione degli accordi collettivi integrativi decentrati da parte degli organi di vigilanza e controllo, l’autorizzazione sul “quantum assunzionale” poteva dirsi sopravvenuta. In disparte i numerosi solleciti da parte delle organizzazioni sindacali, che alla luce dei problemi legati alla “indizione di nuove procedure selettive interne ex art. 15 ccnl”, in quanto ritenute contrastanti con le innovazioni legislative introdotte, **proponevano all’Istituto di effettuare esclusivamente lo “scorrimento delle relative graduatorie”**, in quanto concernenti procedure già “indette prima delle innovazioni legislative” (v. lettera dell’ANPRI del 21.07.2014 – **doc. n. 17** - inoltrata all’Istituto, in cui si *“richiede pertanto a codesta amministrazione di rivalutare la possibilità di scorrimento delle graduatorie esistenti ex art. 64 ed ex art. 15 per coprire i posti attualmente vacanti in organico per i quali nel Piano Triennale di fabbisogno l’amministrazione ha previsto di ricorrere a concorsi interni, evidentemente non espletabili, al momento, in base alle sentenze sopra citate”*; lettera di CGIL, CISL e UIL del 04.05.2015 – **doc. n. 18** -, in cui *“Le scriventi OO.SS. rappresentano la situazione di grave disagio in cui si trova il personale ricercatore e tecnologo dell’INAIL a causa del perdurare della anomala permanenza nel livello, definita nel CCNL 1998/2001 come permanenza diffusa superiore a 12 anni. Nell’INAIL tale permanenza diffusa si avvicina ai 20 anni. Gli accordi sottoscritti per affrontare le questioni reclutamento e della mancanza di opportunità di sviluppo delle carriere sono stati solo parzialmente avviati, lasciando in sospeso entrambi i punti. Infatti le dotazioni organiche, in particolare*



del livello III, in assenza di sviluppo professionale non presentano posti disponibili, che dovrebbero essere liberati per permettere il reclutamento di nuovo personale, ormai indispensabile sia per assicurare la funzionalità delle strutture che per dare una risposta al problema del precariato. Al fine di accelerare le procedure ed evitare ulteriori riscontri negativi dei vigilanti, le scriventi OO.SS., nel ribadire la completa esigibilità dell'ipotesi di accordo del 26 luglio 2011, in quanto sottoscritto in data antecedente alla sentenza del Tar che è considerata ostativa dall'Ente per il perfezionamento dell'accordo, chiedono all'amministrazione di valutare l'opportunità e la fattibilità di procedere all'applicazione dell'accordo sopra richiamato, utilizzando lo scorrimento delle graduatorie ex artt. 64 e 15 attualmente presenti. Le scriventi OO.SS ritengono che in tale modo, oltre ad evitare pareri negativi, pur se infondati per l'ipotesi di accordo in questione, da parte dei ministeri vigilanti, l'amministrazione si troverebbe nelle condizioni di attuare l'accordo con minor costi economici e con tempi altamente più celeri. Il tutto con riscontri positivi per l'attuazione del nuovo modello organizzativo che non decolla anche per la mancanza delle figure professionali previste nell'accordo di cui sopra"; comunicato della FIR-CISL del 23.09.2016 – **doc. n. 19** -, in cui si afferma: **“Concorsi per il Personale Interno**. Nel Piano di Fabbisogno sono presenti n° 62 posizioni che riguardano i passaggi di livello dei Ricercatori e Tecnologi. Per evitare rilievi, l'Amministrazione ha comunicato che le 62 posizioni saranno previste nel Piano di Fabbisogno senza specificare le modalità di applicazione dell'ex art. 15. Nel frattempo procederà alla verifica della validità delle graduatorie e ci informeranno sull'esito di tale verifica. Per chiarezza ribadiamo che la proposta di scorrere tutte le graduatorie è stata avanzata da noi in



modo inequivocabile, riconfermando quanto già sottoscritto nella nota del 4 maggio 2015 da tutte le OO.SS.”).

L’Ente, tuttavia, pur effettuando lo “scorrimento delle graduatorie” relative ai concorsi “pubblici” già indetti, relativamente alla quota parte dei “posti da coprire al 50% con concorsi aperti all’esterno” (v. lettera dell’INAIL ai sindacati del 09.10.2014 – **doc. n. 20** - in cui si indicano le graduatorie dei concorsi pubblici per i profili di ricercatore e tecnologo che già sono state o che saranno utilizzate), restava invece inadempiente in ordine alla possibilità di effettuare lo “scorrimento delle graduatorie” relative ai concorsi “interni” già indetti, relativamente alla quota parte dei “posti da coprire al 50% con concorsi riservati ai propri dipendenti”. Eppure, come si evince dalla **lettera dell’Ente inoltrata agli organi tutori in data 26.05.2015 (doc. n. 21)**, l’Ente era di fatto stato autorizzato ad effettuare tutte le “assunzioni programmate” per l’anno 2010, sia le 63 “nuove assunzioni” tramite “concorsi pubblici”, sia le 62 “riqualificazioni” tramite “concorsi interni”, se è vero che, l’ipotesi di accordo decentrato del 26.07.2011 era infine stata “certificata” dagli organi tutori, e con detta “certificazione” era anche stata “autorizzata” la richiesta di “rimodulazione” del piano assunzionale, quale contenuta nella lettera del 18.08.2011 e reiterata nella lettera di luglio 2013. Ed invero, il Dipartimento della Funzione Pubblica e il Mef, proprio in seguito al rilievo per il quale i “posti vacanti” in “dotazione organica” che si intendevano coprire con le selezioni interne ex art. 15 CCNL erano posti “esistenti al 31.12.2009”, cioè prima dell’entrata in vigore della cd. “riforma Brunetta”, avevano di fatto assentito all’ulteriore utilizzo del predetto istituto per la copertura dei suddetti posti, invitando invece l’Ente ad attenersi alle prescrizioni di legge sull’espletamento solo di “concorsi pubblici”, ma relativamente alle assunzioni programmate per gli anni “dal 2012 in poi”, cioè per le coperture di



“posti vacanti dal 2010” (budget assunzionale 2011 e assunzioni 2012). Nella suddetta lettera, pertanto, l’Ente concludeva che *“Per quanto riguarda le procedure interne – scorrimento delle graduatorie e nuove progressioni – relative a personale con profilo professionale di Ricercatore e Tecnologo, come sottodettagliate, si intende procedere quanto prima al loro avvio, salvo diverse osservazioni che dovessero intervenire in merito, da parte di codesto Dipartimento.... Primo Tecnologo II liv. 21...Tali procedure, si rammenta, avranno decorrenza dal 1° gennaio 2010...”*.

13) Ciò non è avvenuto. Così si legge nel comunicato della FIR-CISL del **03.12.2015 (doc. n. 22)**, che è un vero “Manifesto” della “inadempienza imputabile all’Ente”, certo non al Dipartimento della Funzione Pubblica: *“Piano di Fabbisogno del Personale. L’Amministrazione ha comunicato che l’Avvocatura dell’INAIL, in esito al parere richiesto sulla possibilità di scorrimento delle graduatorie interne in essere ex art. 64 e 15 e in base alla sentenza del Consiglio di Stato di luglio 2015, ritiene la non percorribilità degli scorrimenti. Secondo tale parere, dal 01/01/2011 le progressioni di carriera interne potranno avvenire solo in base a quanto previsto dalla L. 150, ovvero attraverso concorso pubblico nazionale con riserva fino al massimo del 50% dei posti previsti per il personale interno. A tale riguardo, non condividendo tale interpretazione, abbiamo chiesto di ricevere al più presto la richiesta di parere da parte dell’Amministrazione e le relative risultanze dell’Avvocatura INAIL al fine di trovare idonee soluzioni nel corso della prossima riunione di delegazione”*. Orbene, è quindi evidente che è l’Ente oggi convenuto che ha ritenuto, sulla scorta di un parere reso dalla propria avvocatura, di non poter effettuare lo scorrimento della graduatoria della selezione interna. E’ vero che a luglio del 2015 era uscita una **sentenza del Consiglio di Stato**, che era del suddetto parere



(v. doc. 15). Tale sentenza, tuttavia, era relativa “ad altre parti” (Istituto Superiore di Sanità e suoi dipendenti), quindi non era vincolante in termini generali. E comunque, la suddetta sentenza era in contrasto sia con altre sentenze del Tar e del Consiglio di Stato (v. doc. 10), sia con la stessa circolare della Funzione Pubblica del 22.02.2011 sopra citata (doc. 5), la quale, nel paragrafo relativo agli “Enti di Ricerca”, aveva espressamente previsto la possibilità, pur dopo la legge Brunetta, di indire nuove “selezioni interne” ex art. 15 CCNL (v. *infra*), trattandosi di un istituto che non sembrava essere ricompreso nell’ambito applicativo della suddetta riforma. Che il parere dell’Ente odierno convenuto (e con esso del Tar e del Consiglio di Stato) fosse “illegittimo”, del resto, lo hanno poi definitivamente chiarito, una volta per tutte, **le Sezioni Unite della Corte di Cassazione nella già citata sentenza n. 8985 del 11.04.2018 (doc. 11).** Trattandosi di una sentenza che ha efficacia interpretativa in ordine alle norme vigenti per i fatti oggetto di causa, essa ha l’effetto di evidenziare l’illegittimità dell’operato dell’Ente.

14) In data **20.06.2016** l’odierno ricorrente, unitamente ad altri dipendenti dell’Istituto collocati come idonei nella medesima graduatoria, invitava l’odierno resistente ad effettuare lo scorrimento della graduatoria e a inquadrare il medesimo nel livello superiore (**doc. n. 23**). A tale istanza di scorrimento l’Ente rispondeva in data 21.12.2016 nel seguente modo (**doc. n. 24**): “...*L’Istituto tenuto conto dell’intervenuto orientamento giurisprudenziale, peraltro recepito dai Dicasteri competenti, procederà ai sensi dell’articolo 52, comma 1 bis, del d.lgs. 165/2001 all’indizione di concorsi pubblici con riserva dei posti in favore del personale interno, non superiore al 50% dei posti messi a concorso....Per quanto sopra rappresentato l’istanza di scorrimento non può trovare accoglimento*”.



15) In data **11.04.2018**, le **Sezioni Unite della Suprema Corte di Cassazione** depositavano la **sentenza n. 8985 (doc. 11)**, nella quale gli Ermellini affermano i seguenti principi: 1) le “selezioni interne” ex art. 15 CCNL EPR 2002-2005 non costituiscono “progressioni verticali” o di “area”, in quanto, a differenza dell’ordinamento professionale di cui al DPR n. 171 del 1991, rimasto anche in occasione delle procedure selettive ex art. 64 del CCNL 1998-2001, il suddetto art. 15 del CCNL 2002-2005 configura l’area dei “Ricercatori” e dei “Tecnologi” come un’area omogenea, al cui interno i “livelli” rappresentano dei mutamenti professionali che non incidono sulla unicità dell’area. 2) Spetta ai CCNL, a ciò delegati alla legge, disciplinare i contenuti e l’ampiezza delle aree professionali, nonché i mezzi per il passaggio da un livello all’altro. 3) La sentenza del Tar Lazio del 2012, oltre ad avere errato nel considerare le selezioni ex art. 15 ccnl come “progressioni verticali”, ha errato anche nel pretendere che le suddette procedure debbano necessariamente avvenire per mezzo di “pubblici concorsi”, e ciò in quanto: a) spetta all’autonomia dei contratti collettivi disciplinare i suddetti passaggi; b) non ogni procedura selettiva deve per forza essere un “concorso pubblico”, in quanto il principio della “concorsualità pubblica” deve essere temperato con il principio del “buon andamento”, che in alcuni casi reclama “procedure interne” per la riqualificazione dei dipendenti in possesso già di determinate “esperienze” e “competenze”. Inoltre, il rispetto della “concorsualità pubblica” è fondamentalmente rispettato dalla circostanza che un adeguato numero dei posti vacanti, pari al 50%, sia coperto tramite “concorsi pubblici”, relegando le “selezioni interne” alla copertura del rimanente 50%, come indicato dalla Corte Costituzionale.

16) L’interpretazione fornita dalle Sezioni Unite ha quindi rivelato **l’illegittimità del parere**, seguito dall’odierno convenuto, secondo cui le



procedure di passaggio (riservate agli interni) da un livello all'altro del profilo dei ricercatori e tecnologi, quali previste nell'art. 15 del CCNL del comparto ricerca 2002-2005, costituendo delle vere e proprie "progressioni verticali", erano ormai "illegittime", alla luce della cd. "riforma Brunetta" (che impone il "concorso pubblico" anche per le "progressioni verticali"). Ed invero, la suddetta riforma disciplina, appunto, le "progressioni di area", imponendo che, "dal 01.01.2010" le amministrazioni pubbliche adottino bandi di "concorso pubblico". **Tuttavia, poiché le selezioni interne ex art. 15 ccnl, come definitivamente chiarito dalle sezioni unite della cassazione, non erano e non sono "progressioni verticali", esse, di conseguenza, non sono state affatto toccate dalla "riforma Brunetta", e pertanto il relativo istituto, introdotto dalle parti contrattuali nel 2006, ha continuato e continua a sopravvivere.** Dello stesso parere, in fondo, era già anche il Dipartimento della Funzione Pubblica, come si evince dalla circolare del 2011 sopra citata (v. *infra*). E ciò spiega perché **altri Enti di Ricerca hanno potuto sia continuare a bandire che a scorrere le relative graduatorie afferenti le suddette "selezioni ex art. 15 ccnl"**.

Emerge, quindi, un **rapporto di causalità diretta** fra il suddetto **parere illegittimo** dell'Ente circa le predette selezioni, ritenute non più conformi alla normativa introdotta dal 2010, e il **comportamento inadempiente** dell'Ente medesimo, che non ha attuato né gli accordi sindacali succitati né la programmazione di fabbisogno sopra indicata, per avere ritenuto non più esperibile lo strumento delle selezioni interne ex art. 15. Se l'Ente avesse correttamente interpretato l'istituto ex art. 15 ccnl, dissociandosi dai pareri resi dal Tar e dal Consiglio di Stato, peraltro in controversie instaurate con altri Enti e quindi non immediatamente per esso vincolanti, esso avrebbe continuato, senza



soluzione di continuità, ad applicare l'istituto ex art. 15 ccnl, quindi avrebbe, con "cadenza biennale", bandito nuove selezioni o effettuato lo scorrimento delle selezioni indette, come indicato dall'art. 15 succitato (v. *infra*).

Poiché la mancata attuazione degli impegni programmati, e condivisi con le organizzazioni sindacali, è un comportamento illegittimo, ne deriva che l'odierno Giudicante, previa disapplicazione del parere illegittimo a suo tempo adottato, potrà riconoscere il **diritto alla "copertura del posto vacante" in capo all'odierno ricorrente, con decorrenza dal "01.01.2016", cioè dall'inizio dell'anno successivo al verificarsi degli ulteriori "5 posti vacanti" nel triennio di programmazione di fabbisogno, ovvero in subordine dalla data della messa in mora avvenuta il "28.06.2016", ovvero in estremo subordine dalla data di entrata in vigore, presso l'Ente, del nuovo "fabbisogno di personale del settore ricerca", e cioè dal "01.01.2019" (quando ormai era accertata la carenza di ben "50 primi tecnologi");** ciò in quanto, venendo meno l'ostacolo che ha impedito all'Ente di realizzare quanto programmato, si riespande in tutta la sua forza e portata vincolante la "decisione" della "copertura dei posti" assunta dall'ente e ad oggi rimasta priva di effetto, con conseguente maturazione del "diritto soggettivo" all'inquadramento nel "posto superiore vacante", secondo i principi espressi dalla Cassazione in materia di "diritto allo scorrimento" anche in relazione alle "selezioni interne" (v. *infra*).

17) All'indomani della sentenza delle sezioni unite, la FIR-CISL scriveva immediatamente all'Ente (**doc. n. 25**), per chiedere di porre riparo ai ritardi nel dare attuazione a quanto programmato, per riparare gli ingenti danni professionali ed economici causati ai suoi dipendenti, rimasti nel livello iniziale di primo inquadramento dopo "oltre 20 anni"!!!



18) Sulla questione sono già intervenute alcune sentenze, che in fattispecie simili hanno condannato altri Enti di Ricerca, per aver omesso: a) sia di “bandire” nuove selezioni, b) sia di “scorrere” graduatorie già esistenti ed ancora vigenti. L’odierno caso, peraltro, è ancora più “grave” di quelli affrontati nelle predette sentenze (v. sentenza del Tribunale di Arezzo del 03.06.2020 - **doc. n. 26** -; sentenza del Tribunale di Ascoli Piceno del 06.11.2020, che richiama analoga sentenza del Tribunale di Milano n. 1504 del 2020: **doc. n. 27**). Infatti, nei casi affrontati nelle predette sentenze gli Enti di ricerca convenuti in giudizio avevano semplicemente “omesso” di “bandire” nuove selezioni o “scorrere” le graduatorie già esistenti, senza tuttavia assumere un preciso “impegno assunzionale”. La “mancata attuazione” della “norma del CCNL” è stata già motivo sufficiente, nei predetti casi, per condannare l’Ente all’inquadramento dei ricorrenti (v. *infra*). Nell’odierno caso, però, vi è un’aggravante in più: **non solo non vi è stata “attuazione della norma ex art. 15 CCNL”, da parte dell’Ente oggi convenuto, ma esso, addirittura, non ha dato attuazione neanche agli “Accordi collettivi decentrati” e alla “Determinazione di Fabbisogno” sopra indicati, da esso sottoscritti senza riserve, quindi non ha mantenuto ciò “a cui esso stesso si era formalmente obbligato”!!!**

DIRITTO

1) Violazione dell’obbligo di cui all’art. 15 del CCNL EPR 2002-2005, così come interpretato anche alla luce delle Sezioni Unite della Suprema Corte di Cassazione nella sentenza n. 8985 del 11.04.2018.



In data **07.04.2006** veniva sottoscritto il **CCNL Enti Pubblici di Ricerca per il quadriennio normativo 2002-2005 e il biennio economico 2002-2003** (doc. 2), il cui **art. 15** disciplinava *ex novo* il profilo dei “Ricercatori” e dei “Tecnologici”, rispetto alla disciplina prevista nell’art. 64 del CCNL 1998-2001 (doc. 3). Si riporta un estratto, per quanto di interesse nel presente giudizio, del suddetto articolo: “**ART. 15 - OPPORTUNITÀ DI SVILUPPO PROFESSIONALE** 1. Il profilo dei ricercatori è caratterizzato da **un’omogenea professionalità** e quindi da un **unico organico**, articolato su **tre livelli**, denominati: 1 - Dirigente di ricerca; 2 - Primo ricercatore; 3 - Ricercatore. 2. Il profilo dei tecnologi è anch’esso caratterizzato da **un’omogenea professionalità** e da un **unico organico**, articolato su **tre livelli**, denominati: 1 - Dirigente tecnologo; 2 - Primo tecnologo; 3 - Tecnologo.... 4. Il rapporto di lavoro a tempo indeterminato per attività di ricerca scientifica o tecnologica **attinente al III livello** si instaura previo l’espletamento di concorso pubblico...5. L’accesso al II livello del profilo di ricercatore e tecnologo avviene anche attraverso procedure selettive affidate ad apposite Commissioni esaminatrici finalizzate all’accertamento del merito scientifico ovvero tecnologico, attivate con cadenza biennale all’interno dei profili di ricercatore e tecnologo. Il numero dei posti destinati alle procedure di cui al presente comma sarà definito **con riferimento al numero degli appartenenti al livello inferiore**....7. In sede di approvazione del bilancio di previsione, previa contrattazione con le OO.SS, vengono definite le risorse destinate al fondo per l’applicazione delle procedure di cui ai precedenti commi 5 e 6. **Tali risorse dovranno comunque garantire la copertura di un congruo numero di posti**....8. Per una sola volta, previa contrattazione con le OO.SS., e a decorrere dal 1/1/2003 si provvederà: ... **b. negli Enti che hanno comunque utilizzato le risorse per l’attuazione dell’art 64 e che**



*non hanno graduatorie di idonei, a bandire nuove selezioni ai sensi del presente articolo oppure utilizzare le graduatorie degli idonei delle procedure attivate ai sensi dell'art. 64, qualora esistenti....9. Gli effetti giuridici ed economici delle selezioni di cui al presente articolo decorrono dal 1° gennaio dell'anno di riferimento; i requisiti utili alla valutazione del presente articolo devono essere posseduti alla stessa data". L'art. 64 del previgente CCNL 1998-2001 stabiliva che: "1. Gli Enti che rilevino situazioni di anomala **carezza di opportunità di sviluppo professionale**, da accertare in base all'elemento oggettivo della **permanenza diffusa superiore a 12 anni nei livelli III e II, debbono attivare**, per l'accesso, rispettivamente, al II e I livello, tenuto conto delle risorse di cui al comma 5, nell'ambito della corrente programmazione triennale, per ciascun profilo e livello, **procedure concorsuali distinte in quanto aperte: a) l'una a tutta la comunità scientifica; b) l'altra a ricercatori o tecnologi dell'Ente in possesso dei requisiti prescritti per il livello di accesso. I criteri per la individuazione delle situazioni di cui al precedente capoverso sono oggetto di concertazione per quanto concerne le correlazioni tra le situazioni stesse e le diverse aree scientifiche o i diversi settori tecnologici. 2. Alle procedure concorsuali di cui al precedente comma, lettera b), deve essere assicurata una consistenza di posti pari al 50% della disponibilità complessiva individuata...."***

Con la circolare del Dipartimento della Funzione Pubblica n. 11786 del 22.02.2011 (doc. 5), la Presidenza del Consiglio, Dipartimento della Funzione Pubblica, aveva chiarito che le "progressioni di livello nei profili di ricercatore e tecnologo" ex art. 15 CCNL ricerca 2002-2005, venivano finanziate non sui fondi del salario accessorio come le mere progressioni economiche, ma con le "risorse per l'assunzione" e nel rispetto dei "vincoli" previsti "per l'assunzione" dalla legislazione



vigente; ad ogni modo, per l'anno 2011 gli Enti di Ricerca, pur nel rispetto dei predetti limiti, avrebbero potuto procedere sia a bandire “nuovi concorsi” ex art. 15 CCNL succitato che ad assumere personale sulla base delle suddette procedure già indette, ferma restando la necessità di acquisire l'autorizzazione prima dell'inquadramento. Nel rispetto del limite del 50% per le assunzioni dall'interno, al fine di consentire le assunzioni anche dall'esterno, secondo le indicazioni provenienti sia dalla Corte Costituzionale che dallo stesso CCNL, era quindi possibile “rimodulare” le 75 assunzioni già autorizzate per l'anno 2010, prevedendo il reclutamento nei profili di Ricercatore e Tecnologo sia mediante “scorrimento delle graduatorie” di “concorsi pubblici” ed indizione di nuovi “concorsi pubblici”, sia mediante “scorrimento delle graduatorie” delle “selezioni interne” e indizione di nuove “selezioni interne”, ex art. 15 CCNL comparto ricerca 2002-2005, in modo anche da assicurare, come voluto dalla succitata norma contrattuale, un “rapporto equilibrato” fra “ricercatori e tecnologi di III livello”, da assumere necessariamente con “concorso pubblico”, e “primi ricercatori e primi tecnologi di II livello”, nonché “dirigenti di ricerca e dirigenti tecnologi di I livello”, da assumere sia con “concorso pubblico” che mediante “procedura selettiva interna”, ai sensi del più volte citato art. 15 ccnl.

Sulla base, quindi, del parere contenuto nella suddetta Circolare, venivano raggiunti, prima in data 26.07.2011, e successivamente nel 2012 e nel 2013, sviati “accordi” fa l'odierno convenuto e le OO.SS. (v. i documenti citati in “Fatto” e il successivo motivo n. 2 in “Diritto”), per effetto dei quali l'Ente si impegnava: a) sia a “bandire concorsi ex art. 15 CCNL 2002-2005” per la copertura di “21 posti” di “Primo Tecnologo” con decorrenza “dal 01.01.2010” e ulteriori “6 posti” di “Primo Tecnologo” con decorrenza “dal 01.01.2011”, utilizzando a tal



fine le risorse per assunzioni provenienti dalle cessazioni dal servizio “nel 2008” e “2009”, quindi per coprire “posti vacanti entro il 31 dicembre 2009”; b) sia a “scorrere le graduatorie già vigenti” provenienti da concorsi interni già indetti, per la copertura dei predetti posti.

Tale “impegno” non veniva però attuato, e l’istituto delle “selezioni interne” ex art. 15 del CCNL 2002-2005, dopo il bando del 2010 che aveva consentito di inquadrare 11 vincitori (con decorrenza dal 2005), non è più stato applicato dall’odierno convenuto, neppure per lo scorrimento della graduatoria relativamente ai 21 posti programmati per l’anno 2010, in relazione al “turn over 2008” (“posti vacanti nel 2008”), e per lo scorrimento della graduatoria relativamente ai 6 posti ulteriori programmati per l’anno 2011, in relazione al “turn over 2009” (“posti vacanti nel 2009”)!!! La ragione di tale “inadempimento” agli obblighi assunti, deriva da una illegittima opinione, seguita dall’Ente, circa **l’estensione alle suddette “selezioni interne” ex art. 15 del CCNL 2002-2005, delle nuove norme introdotte nel d.Lgs. n. 150-2009, cd. “Decreto Brunetta”, che disciplinano le nuove “progressioni di area” nel pubblico impiego, imponendo che esse avvengano tramite esclusivamente “concorsi pubblici” (eventualmente con riserva di posti all’interno del concorso pubblico medesimo).** Ai sensi dell’art. 62 del succitato provvedimento legislativo, che ha introdotto il comma 1-bis nell’art. 52 del D.Lgs. 165/01, *“Le progressioni fra le aree avvengono tramite **concorso pubblico**, ferma restando la possibilità per l’amministrazione di destinare al personale interno, **in possesso dei titoli di studio richiesti per l’accesso dall’esterno**, una riserva di posti comunque non superiore al 50 per cento di quelli messi a concorso”*. Inoltre, ai sensi dell’art. 24 del medesimo testo legislativo, *“Ai sensi dell’articolo 52, comma 1-bis, del decreto legislativo n. 165 del 2001, come introdotto dall’articolo 62 del presente decreto, le amministrazioni*



pubbliche, a decorrere dal 1° gennaio 2010, coprono i posti disponibili nella dotazione organica attraverso concorsi pubblici, con riserva non superiore al cinquanta per cento a favore del personale interno, nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia di assunzioni”. Secondo il giudizio della Funzione Pubblica (Nota Circolare n. 11786 del 22.02.2011 di cui al già citato doc. 5; parere poi ribadito nella successiva Nota Circolare n. 5 del 21.11.2013: doc. 14), già a partire dal 01.01.2010, la novella legislativa in parola non solo impediva di bandire “nuove progressioni verticali” (o “progressioni fra aree”), ma impediva anche “lo scorrimento” delle graduatorie scaturite da concorsi interamente riservati al personale interno. E proprio con riferimento alle “selezioni interne” ex art. 15 CCNL 2002-2005, prima il Tar Lazio nel 2012, poi il Consiglio di Stato nel 2015 (v. sentenza del CdS n. 3284 del 2015: doc. 15), avevano ritenuto che le suddette selezioni, poiché costituivano delle “progressioni verticali”, cioè da un’area ad altra immediatamente superiore, rientrassero nell’ambito di applicazione della novella legislativa, che di fatto “abrogava” le “norme contrattuali” con essa contrastanti. Di conseguenza, secondo il Tar Lazio e il Consiglio di Stato, l’art. 15 CCNL 2002-2005 Enti Pubblici Ricerca doveva ritenersi una norma ormai abrogata, per essere in contrasto con la nuova disciplina sulle “progressioni di area”.

In data **11.04.2018**, le **Sezioni Unite della Suprema Corte di Cassazione** depositavano la **sentenza n. 8985 (doc. 11)**, nella quale gli Ermellini affermano i seguenti principi: 1) le “selezioni interne” ex art. 15 CCNL EPR 2002-2005 non costituiscono “progressioni verticali” o di “area”, in quanto, a differenza dell’ordinamento professionale di cui al DPR n. 171 del 1991, rimasto anche in occasione delle procedure selettive ex art. 64 del CCNL 1998-2001, il suddetto art. 15 del CCNL 2002-2005 configura l’area dei “Ricercatori” e dei “Tecnologi” come



un'area omogenea, al cui interno i "livelli" rappresentano dei mutamenti professionali che non incidono sulla unicità dell'area. 2) Spetta ai CCNL, a ciò delegati alla legge, disciplinare i contenuti e l'ampiezza delle aree professionali, nonché i mezzi per il passaggio da un livello all'altro. 3) La sentenza del Tar Lazio del 2012, oltre ad avere errato nel considerare le selezioni ex art. 15 ccnl come "progressioni verticali", ha errato anche nel pretendere che le suddette procedure debbano necessariamente avvenire per mezzo di "pubblici concorsi", e ciò in quanto: a) spetta all'autonomia dei contratti collettivi disciplinare i suddetti passaggi; b) non ogni procedura selettiva deve per forza essere un "concorso pubblico", in quanto il principio della "concorsualità pubblica" deve essere temperato con il principio del "buon andamento", che in alcuni casi reclama "procedure interne" per la riqualificazione dei dipendenti in possesso già di determinate "esperienze" e "competenze". Inoltre, il rispetto della "concorsualità pubblica" è fondamentalmente rispettato dalla circostanza che un adeguato numero dei posti vacanti, pari al 50%, sia coperto tramite "concorsi pubblici", relegando le "selezioni interne" alla copertura del rimanente 50%, come indicato dalla Corte Costituzionale.

L'interpretazione fornita dalle Sezioni Unite ha quindi rivelato **l'illegittimità del parere**, seguito dall'odierno convenuto, secondo cui le procedure di passaggio (riservate agli interni) da un livello all'altro del profilo dei ricercatori e tecnologi, quali previste nell'art. 15 del CCNL del comparto ricerca 2002-2005, costituendo delle vere e proprie "progressioni verticali", erano ormai "illegittime", alla luce della cd. "riforma Brunetta" (che impone il "concorso pubblico" anche per le "progressioni verticali"). Ed invero, la suddetta riforma disciplina, appunto, le "progressioni di area", imponendo che, "dal 01.01.2010" le amministrazioni pubbliche adottino bandi di "concorso pubblico".



Tuttavia, poiché le selezioni interne ex art. 15 ccnl, come definitivamente chiarito dalle sezioni unite della cassazione, non erano e non sono “progressioni verticali”, esse, di conseguenza, non sono state affatto toccate dalla “riforma Brunetta”, e pertanto il relativo istituto, introdotto dalle parti contrattuali nel 2006, ha continuato e continua a sopravvivere. Dello stesso parere, in fondo, era già anche il Dipartimento della Funzione Pubblica, come si evince dalla circolare del 2011 sopra citata (v. *supra*). E ciò spiega perché altri Enti di Ricerca hanno potuto sia continuare a bandire che a scorrere le relative graduatorie afferenti le suddette “selezioni ex art. 15 ccnl”.

Emerge, quindi, un **rapporto di causalità diretta** fra il suddetto **parere illegittimo** dell’Ente circa le predette selezioni, ritenute non più conformi alla normativa introdotta dal 2010, e il **comportamento inadempiente** dell’Ente medesimo, che non ha attuato né gli accordi sindacali succitati né la programmazione di fabbisogno sopra indicata, per avere ritenuto non più esperibile lo strumento delle selezioni interne ex art. 15. Se l’Ente avesse correttamente interpretato l’istituto ex art. 15 ccnl, dissociandosi dai pareri resi dal Tar e dal Consiglio di Stato, peraltro in controversie instaurate con altri Enti e quindi non immediatamente per esso vincolanti, esso avrebbe continuato, senza soluzione di continuità, ad applicare l’istituto ex art. 15 ccnl, quindi avrebbe, **con “cadenza biennale”, bandito nuove selezioni o effettuato lo scorrimento delle selezioni indette, come indicato dall’art. 15 succitato (v. *infra*).**

Poiché la mancata attuazione degli impegni programmati, e condivisi con le organizzazioni sindacali, è un comportamento illegittimo, ne deriva che l’odierno Giudicante, previa disapplicazione del parere illegittimo a suo tempo adottato, potrà riconoscere il **diritto alla**



“copertura del posto vacante” in capo all’odierno ricorrente, con decorrenza dal 01.01.2016, ovvero in subordine dalla data della messa in mora il 28.06.2016, ovvero non più tardi del 01.01.2019, in quanto venendo meno l’ostacolo che ha impedito all’Ente di realizzare quanto programmato, si riespande in tutta la sua forza e portata vincolante la “decisione” della “copertura dei posti” assunta dall’ente e ad oggi rimasta priva di effetto, con conseguente maturazione del “diritto soggettivo” all’inquadramento nel “posto superiore vacante”, secondo i principi espressi dalla Cassazione in materia di “diritto allo scorrimento” anche in relazione alle “selezioni interne” (v. *infra*).

Sulla questione sono già intervenute alcune sentenze, che in fattispecie simili hanno condannato altri Enti di Ricerca, per aver omesso: a) sia di “bandire” nuove selezioni, b) sia di “scorrere” graduatorie già esistenti ed ancora vigenti. L’odierno caso, peraltro, è ancora più “grave” di quelli affrontati nelle predette sentenze (v. sentenza del Tribunale di Arezzo del 03.06.2020 - doc. 26 -; sentenza del Tribunale di Ascoli Piceno del 06.11.2020, che richiama analoga sentenza del Tribunale di Milano n. 1504 del 2020: doc. 27). Infatti, nei casi affrontati nelle predette sentenze gli Enti di ricerca convenuti in giudizio avevano semplicemente “omesso” di “bandire” nuove selezioni o di “scorrere” le graduatorie già esistenti, senza tuttavia assumere un preciso “impegno assunzionale”. La “mancata attuazione” della “norma del CCNL” è stata già motivo sufficiente, nei predetti casi, per condannare l’Ente all’inquadramento dei ricorrenti. Nell’odierno caso, però, vi è un’aggravante in più: non solo non vi è stata “attuazione della norma ex art. 15 CCNL”, da parte dell’Ente oggi convenuto, ma esso, addirittura, non ha dato attuazione neanche agli “Accordi collettivi decentrati” e alla “Determinazione di Fabbisogno” sopra indicati (di ciò si parlerà nel “motivo n. 2”), da esso



sottoscritti senza riserve, quindi non ha mantenuto ciò “a cui esso stesso si era formalmente obbligato”!!!

Ad ogni modo, i precedenti di merito suindicati sono molto importanti, poiché correttamente questi Tribunali hanno colto la **“portata cogente” dell’“obbligo” sancito dalla norma contrattuale di cui all’art. 15 succitato**. Con il predetto istituto, infatti, le parti contraenti hanno inteso “garantire” il periodico e costante (“con cadenza biennale”) scrutinio della “professionalità” e del “merito scientifico” dei “Ricercatori” e “Tecnologi” in forza presso i vari Istituti. Costoro, dopo aver maturato “12 anni di servizio” nel profilo professionale (v. sul punto l’art 64 del CCNL 1998-2001, fermo restando che è sufficiente il requisito di “8 anni”), non possono non “progredire di livello”, per consentire agli Enti di Ricerca sia il necessario “ricambio” dei “ricercatori” e “tecnologi” di base, sia l’espletamento di “funzioni più elevate” da parte dei ricercatori e tecnologi “più capaci”, sia l’adeguato “rapporto numerico” fra ricercatori e tecnologi e primi ricercatori e primi tecnologi. D’altronde, a fronte di un Bando adottato di recente (il Bando della selezione per cui è causa è del 18 gennaio 2010), la conseguente graduatoria di merito approvata, in mancanza di “nuovi requisiti” da adottare in occasione di nuovi Bandi, non può non essere utile per assicurare la promozione anche “oltre i posti originariamente banditi”. In presenza di idonei collocati in graduatorie di recente approvazione (quella per cui è causa era stata approvata in data 25.06.2013), le esigenze istituzionali dell’Ente possono essere soddisfatte senza “bandire” una nuova “selezione”, ma semplicemente tramite lo “scorrimento della graduatoria” già approvata. In tal senso depone il “comma 8” del succitato art. 15.

Conclusivamente, la “mancata applicazione dell’art. 15 del CCNL 2002-2005”, non è la mancata applicazione di un mero “impegno programmatico”, ma costituisce “violazione di un preciso obbligo”, a cui



corrisponde in capo ai Ricercatori e Tecnologi un “diritto soggettivo”, quello alla “progressione di livello” dopo aver maturato un certo numero di anni nel profilo/livello di primo inquadramento. **L’obbligo di indire una “nuova selezione” (o in subordine di “scorrere la graduatoria” già approvata), pertanto, oltre a discendere dagli accordi decentrati di cui appresso, deriva a monte dalla “fonte contrattuale nazionale generale” di cui al predetto art. 15.**

Considerato che il ricorrente, dal 1999 era già in servizio per l’Ente (senza considerare il pregresso periodo a tempo determinato dal 1994), è evidente che egli aveva maturato il “diritto” alla “progressione di livello”, con la decorrenza suindicata del “01.01.2016” (aveva infatti maturato “oltre 16 anni di esperienza professionale” nel medesimo Ente!!!).

2) Violazione dell’obbligo di “copertura dei posti vacanti” assunto per effetto degli accordi collettivi decentrati integrativi e della determinazione di fabbisogno di personale e violazione dell’obbligo di “scorrimento della graduatoria” per via della mancata indizione di “nuovi bandi ex art. 15 ccnl”.

La Suprema Corte di Cassazione ha statuito (v. sezione lavoro, **ordinanza n. 3332 del 12.02.2018: doc. n. 28**) che: *“In materia di procedure concorsuali della p.a. preordinate all’assunzione di dipendenti, il diritto del partecipante al concorso all’assunzione mediante ‘scorrimento della graduatoria’ presuppone necessariamente l’esistenza di un **obbligo dell’amministrazione di coprire il posto**, con attribuzione della qualifica ad un soggetto dichiarato idoneo non vincitore in un precedente concorso; tale obbligo può derivare dalle*



indicazioni del bando, ovvero da una apposita determinazione dell'amministrazione stessa di rendere disponibile il posto vacante e di coprirlo senza l'apertura di una nuova procedura concorsuale, dovendosi ritenere, in mancanza, che l'amministrazione non sia tenuta all'assunzione di candidati non vincitori' (Cass. SL n. 19006/2010). Che pertanto – prosegue la Suprema Corte -, essendovi motivo di ritenere che tale principio vada applicato oltre che alle nuove procedure concorsuali anche alle selezioni mediante promozione di posti superiori vacanti, la scelta dell'amministrazione di utilizzare le graduatorie degli idonei 'per scorrimento' postula sempre l'esercizio prioritario di una discrezionalità della P.A. nel coprire il posto o la posizione disponibile, ove un obbligo in tal senso non sia contemplato espressamente dalla contrattazione o dal bando”.

Nel caso in esame, l'Ente oggi convenuto aveva sì, *in primis*, deciso di “bandire un nuovo concorso interno”, ex art. 15 CCNL, per la copertura dei “21 + 6” posti di “Primo Tecnologo II livello”, di talchè questo avrebbe di fatto reso “inefficace” la “graduatoria degli idonei” per il medesimo profilo/livello professionale, scaturita dal Bando già indetto nel 2010 ed approvata in data 25.06.2013. Tuttavia, successivamente l'Ente ha manifestato a più riprese la propria volontà di considerare “equipollente” al “nuovo concorso” lo strumento dello “scorrimento della graduatoria” relativa a concorso già indetto (nel caso di specie, per posti di “primo tecnologo II livello” il concorso indetto il 18 gennaio 2010 e sfociato nella graduatoria del 25 giugno 2013). La volontà dell'Ente di procedere allo “scorrimento della graduatoria” per occupare posti vacanti per il livello II “Primo Tecnologo”, è resa particolarmente evidente nel “documento di lavoro” del 06.07.2013, inoltrato alle OO.SS. (doc. 8): in detto documento l'Ente, che aveva da poco approvato la graduatoria per cui è causa, propone alle OO.SS. di



occupare, utilizzando il budget assunzionale del 2010 (nascente dalle cessazioni dal servizio avvenute nel 2009), utile per occupare posti vacanti con “decorrenza dal 01.01.2011”, “**6 posti di Primo Tecnologo**” (che si aggiungono ai “21 posti di Primo Tecnologo” da occupare per il 2010), stavolta espressamente e inequivocabilmente indicando esclusivamente **lo strumento dello “scorrimento di graduatorie per procedure interne”**. Successivamente, emerge dal comunicato della FIR-CISL del 23.09.2016 – doc. 19 -, che: “**Concorsi per il Personale Interno**. *Nel Piano di Fabbisogno sono presenti n° 62 posizioni che riguardano i passaggi di livello dei Ricercatori e Tecnologi. Per evitare rilievi, l’Amministrazione ha comunicato che le 62 posizioni saranno previste nel Piano di Fabbisogno senza specificare le modalità di applicazione dell’ex art. 15. Nel frattempo procederà alla verifica della validità delle graduatorie e ci informeranno sull’esito di tale verifica.* Per chiarezza ribadiamo che la proposta di scorrere tutte le graduatorie è stata avanzata da noi in modo inequivocabile, riconfermando quanto già sottoscritto nella nota del 4 maggio 2015 da tutte le OO.SS.”. E’ evidente, quindi, che se l’Ente oggi convenuto avesse compreso che le graduatorie per cui è causa erano ancora “vigenti” ed “efficaci”, esso, in luogo di “bandire” una “nuova selezione interna ex art. 15 CCNL”, avrebbe certamente effettuato lo “scorrimento della graduatoria” ancora efficace.

Ma soprattutto, a fondare il “diritto allo scorrimento”, mai travolto o reso inefficace da un “nuovo bando” per la medesima selezione, è proprio la circostanza, pacifica, per cui l’Ente oggi convenuto ha di fatto “omesso di bandire” una “nuova selezione” interna, così di fatto consentendo alla graduatoria per cui è causa di rimanere ancora “efficace”. Ed invero, la circostanza che l’Ente abbia di fatto “omesso” di “bandire” una nuova “selezione interna”, non travolge nel nulla la “vincolatività” degli



accordi già stipulati, avendo esso comunque deciso di “coprire 27 posti disponibili di primo tecnologo”, per gli anni 2010 e 2011. Di talchè, in mancanza di un “nuovo bando”, tale “impegno assunzionale” non poteva che comportare il maturarsi di un “diritto soggettivo” alla “copertura del posto” in capo agli “idonei” collocati nella relativa graduatoria, e ciò per 2 ordini di ragioni.

Innanzitutto perché, come già detto sopra, a fronte di una graduatoria formata da 47 idonei non vincitori (in aggiunta agli 11 vincitori), l’Ente, prima di bandire un nuovo identico concorso interno ex art. 15 ccnl, avendo una graduatoria uscita da un concorso identico già indetto per il medesimo profilo professionale, avrebbe dovuto “scorrere la graduatoria”, essendo certamente applicabili, per analogia, **i principi che regolano i rapporti fra nuovi bandi di concorso e scorrimento delle graduatorie** - conati dalla giurisprudenza e poi dal legislatore per i “concorsi pubblici” -, anche con riferimento alle “selezioni interne” del tipo di quelle previste nell’art. 15 CCNL, non essendo quest’ultime mere “progressioni economiche” ma “progressioni di qualifica”, in questo assimilabili ai “pubblici concorsi”. In tal senso, infatti, v., *ex multis*, la **sentenza del Tar Lazio, sezione III, n. 7514 del 14.07.2014 (doc. 10)**.

Secondariamente, ma forse è questa la ragione più cogente, ai sensi dell’art. 15, **comma 8**, del CCNL 2002-2005, *“Per una sola volta, previa contrattazione con le OO.SS., e a decorrere dal 1/1/2003 si provvederà: ... b. negli Enti che hanno comunque utilizzato le risorse per l’attuazione dell’art 64 e che non hanno graduatorie di idonei, a bandire nuove selezioni ai sensi del presente articolo oppure utilizzare le graduatorie degli idonei delle procedure attivate ai sensi dell’art. 64, qualora esistenti...”*.

La suddetta norma, seppure relativa al rapporto fra graduatorie ancora esistenti di selezioni indette ex art. 64 CCNL 1998-2001 e possibilità di



bandire nuove selezioni ex art. 15 CCNL 2002-2005, non può non valere, per analogia, anche e a maggior ragione in ordine al rapporto fra graduatorie esistenti di selezioni già indette ex art. 15 CCNL 2002-2005 e possibilità di bandire nuove selezioni sensi della medesima norma. Ed invero, le selezioni ex art. 64 ccnl 1998-2001 sono sostanzialmente identiche alle selezioni ex art. 15 ccnl 2002-2005, essendo cambiata solo la disciplina dei profili professionali. Di conseguenza, in presenza di una graduatoria ancora “utilizzabile”, peraltro “appena approvata”, non si vede come l’Ente avrebbe potuto “bandire una nuova selezione” anziché “scorrere la graduatoria” per cui è causa, approvata in data “25.06.2013”. E’ evidente, pertanto, che gli accordi sindacali del 2011, 2012, 2013, raggiunti “nelle more del concorso già indetto nel 2010”, non avrebbero potuto comportare lo “scorrimento della graduatoria” per cui è causa, poi approvata nel mese di giugno 2013, così come richiesto dalle organizzazioni sindacali e come pure avallato, in alcuni documenti, dall’odierno convenuto.

Pertanto, se l’Ente non avesse ingiustamente ritenuto la graduatoria per cui è causa “inutilizzabile”, se quindi non avesse seguito il parere espresso nelle succitate sentenze del Tar e del Consiglio di Stato, esso avrebbe certamente “effettuato lo scorrimento”, relativamente al numero dei posti sopra programmato, ed anche relativamente ai “posti ulteriori vacanti”.

In ogni caso, anche laddove gli atti di causa ad avviso del Giudicante evidenziassero, per lo più, **la decisione di “bandire”, anziché scorrere, ex art. 15 ccnl, è evidente che è stata lesa una “concreta chance” in capo all’odierno ricorrente, per non aver egli potuto “ricollocarsi”, come “vincitore”, nella nuova selezione interna da bandire.** Ed invero, poiché al momento della possibile indizione di una nuova “selezione interna”, cioè negli anni 2014-2016, nel profilo di “Tecnologi



III livello” in forza presso l’Ente vi erano solo “71 unità” (v. Piano di Fabbisogno del suddetto triennio in doc. 12), fra cui l’odierno ricorrente, e poiché egli era di fatto risultato, dopo i primi 11 vincitori, il 28° idoneo nella graduatoria per cui è causa, è evidente che **egli aveva “ottime possibilità” di rientrare fra i “27 vincitori” della procedura da “riservare” ai “63 Tecnologi” in forza presso l’Istituto** (71 – gli 8 neo-inquadrati nel 2014 come tecnologi tramite lo scorrimento delle graduatorie dei concorsi pubblici, considerato che questi ultimi non avrebbero avuto l’anzianità di servizio per partecipare), considerando anche che avrebbe goduto di una anzianità di servizio fra le più alte fra i “potenziali partecipanti” (15 anni e più di servizio mentre molti tecnologi erano stati assunti successivamente). Secondo il principio del “più probabile che non”, l’odierno ricorrente aveva una concreta “probabilità” di rientrare fra i “nuovi vincitori” della selezione nuova da bandire, con la conseguenza che, in via subordinata, con il presente ricorso **egli chiede l’inquadramento nel livello superiore (II) anche a titolo di “risarcimento del danno in forma specifica”**, sussistendo tutti i presupposti: condotta illegittima dell’Ente, danno prodotto, nesso di causalità fra condotta e danno, perdita di chance, esistenza dei posti vacanti e disponibili per chiedere il risarcimento in forma specifica. In estremo subordine, se il Giudicante ritenesse non esperibile il risarcimento del danno in forma specifica, si chiede il risarcimento “per equivalente”.

3) Violazione e falsa applicazione, da parte dell’Ente convenuto, degli artt. 24 e 62 del D.Lgs. n. 150/2009 e dell’art. 11 delle disposizioni preliminari al codice civile, in relazione allo “scorrimento della graduatoria”.



Seppure i motivi di diritto sopra prospettati sarebbero già “assorbenti” ogni altra ulteriore questione, al solo fine di evidenziare all’odierno Giudicante l’evidente “colpa” in cui è incorso l’odierno convenuto, all’epoca dei fatti (anni 2013-2016, precedenti la pronuncia delle sezioni unite della corte di cassazione del 2018), nell’escludere, in conseguenza della sentenza del Tar e del Consiglio di Stato sopra richiamate (la prima del 2012, la seconda del 2015, rese comunque nei confronti di Ente diverso dall’odierno convenuto), che lo “scorrimento delle graduatorie” dei concorsi interni per “progressione di area”, dopo il 01.01.2010 fosse ancora “possibile”, visto che era entrata in vigore la “riforma Brunetta”, si rappresenta quanto segue.

Ed invero, anche a voler ritenere che i “concorsi interni ex art. 15 CCNL 2002-2005” integrassero dei veri e propri concorsi per “progressione di area” (*e così non è, come definitivamente chiarito dalle sezioni unite della cassazione*), vi è da osservare che la “legge Brunetta” sicuramente **precludeva “l’indizione”, dopo la sua entrata in vigore, di “nuovi concorsi interamente riservati”, ma certo non precludeva, di per sé, “lo scorrimento delle graduatorie”, approvate in seguito a bandi di concorso interno già indetti.** Così recita l’art. 24 del decreto legislativo n. 150-2009: “*Ai sensi dell’articolo 52, comma 1-bis, del decreto legislativo n. 165 del 2001, come introdotto dall’articolo 62 del presente decreto, le amministrazioni pubbliche, **a decorrere dal 1° gennaio 2010, coprono i posti disponibili nella dotazione organica attraverso concorsi pubblici**, con riserva non superiore al cinquanta per cento a favore del personale interno, nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia di assunzioni*”. Orbene, la norma impone alle amministrazioni di ricorrere, dopo il 1 gennaio 2010, solo a “concorsi pubblici”, nell’accezione di cui all’art. 62 introdotta dal medesimo testo legislativo (l’uso del



complemento di mezzo *“attraverso concorsi pubblici”* specifica il significato del verbo *“coprono i posti disponibili”*, delimitandone così la portata ermeneutica: in altri termini significa: *“le P.A., a decorrere al 1 gennaio 2010, possono ‘bandire’, per coprire i posti disponibili, solo ‘concorsi pubblici’ ”*), mentre non impone affatto **di attingere solo a “graduatorie di concorsi pubblici”**, nella suddetta ultima accezione: l’*“obbligo di fare”* (di *“conformarsi”*), pertanto, **attiene alla indizione del “tipo di concorso” e non allo scorrimento del “tipo di graduatoria”** (v. **Corte di Appello di Bologna, sentenza n. 30 del 24.01.2019**).

Del resto, la tesi che faceva leva sul fatto che **“l’autorizzazione”** alla copertura dei posti per cui è causa veniva richiesta *“successivamente all’entrata in vigore della riforma”*, secondo il presupposto per cui *“l’autorizzazione”* è un provvedimento che, nel momento in cui interviene, **deve essere aderente al “quadro normativo vigente” in “quel momento”**, non potendo essere rilasciata sulla base di un quadro normativo *“non più vigente”*, è una tesi che inciampa in una contraddizione insanabile: poiché il Dipartimento della Funzione Pubblica è competente a rilasciare anche l’autorizzazione *“ad assumere”*, non meno che quella *“a bandire”*, non si vede per quale ragione, **tale “autorizzazione ad assumere” è stata rilasciata, per i primi “11 vincitori” del “concorso interno” per cui è causa, nonostante il già “mutato quadro normativo” per effetto della legge Brunetta, mentre avrebbe dovuto essere negata invece per gli “idonei”!** Se davvero fosse rilevante il quadro normativo vigente al momento del rilascio di autorizzazione, non poteva essere autorizzata l’assunzione neppure per i primi 11 vincitori. Se, viceversa, l’autorizzazione ad assumere poteva essere rilasciata, per i vincitori, in relazione ai posti **vacanti in epoca antecedente alla legge Brunetta**, allora tale autorizzazione doveva



essere estesa anche per la copertura, in favore degli idonei, degli **ulteriori posti vacanti successivamente alla legge Brunetta!** Come correttamente evidenziato dalla **Corte di Appello di Genova nella sentenza n. 246 del 11.06.2019**, “...*la tesi recepita nella Circolare del 2013 secondo cui solo i vincitori e non anche gli idonei delle graduatorie relative a concorsi interni indetti prima del 1/1/2010 per il passaggio di aree potrebbero essere assunti non pare supportata da alcun riferimento normativo, né ha alcuna logica sottesa, posto che delle due l’una: o la graduatoria non vale più (e quindi neppure i vincitori potevano essere assunti), oppure vale ancora ed allora anche gli idonei, una volta venuti meno i blocchi di assunzione derivanti dalla mancanza dei fondi, hanno diritto allo scorrimento della graduatoria come previsto nel relativo bando...*”.

Alla stregua delle suddette argomentazioni, anche laddove i concorsi interni per cui è causa (ex art. 15 ccnl epr) fossero stati delle vere e proprie “progressioni di area” – come erroneamente ha ritenuto l’Ente convenuto, in ciò “fuorviato” dalla sentenza del Tar e del Consiglio di Stato poi successivamente “sconfessate” dalla Corte di Cassazione a Sezioni Unite -, resta il fatto che la c.d. “riforma Brunetta” si applicava ai “nuovi concorsi” da bandire, per la “progressione di area”, e non allo “scorrimento delle graduatorie”. In tal senso, infatti, v. la copiosa giurisprudenza di merito intervenuta in tutta Italia in tema di rapporto fra “legge Brunetta sopravvenuta” e “scorrimento delle graduatorie dei concorsi interni per progressione di area” già banditi: v. **Tribunale di Chieti, sentenza n. 160 del 03.05.2018 (doc. n. 29)**; **Tribunale di Parma, sentenza n. 117 del 24.05.2018 (doc. n. 30)**; **Tribunale di Venezia, sentenza n. 336 del 30.05.2018 (doc. n. 31)**; **Tribunale di Rovigo, sentenza n. 174 del 15.06.2018 (doc. n. 32)**; **Tribunale di Padova, sentenza n. 350 del 19.06.2018 (doc. n. 33)**; **Tribunale di**



Trento, sentenza n. 147 del 27.06.2018 (doc. n. 34); Tribunale di La Spezia, sentenza n. 209 del 28.06.2018 (doc. n. 35); Tribunale di L'Aquila, sentenza n. 134 del 14.08.2018 (doc. n. 36); Tribunale di Bologna, sentenza n. 705 del 08.11.2018 (doc. n. 37); Tribunale di Torre Annunziata, sentenza n. 2288 del 28.11.2018 (doc. n. 38); Tribunale di Teramo, sentenza n. 899 del 04.12.2018 (doc. n. 39); Tribunale di Siena, sentenza n. 362 del 21.12.2018 (doc. n. 40); Tribunale di Avellino, sentenza n. 250 del 09.04.2019 (doc. n. 41); Tribunale di Enna, sentenza n. 216 del 24.04.2019 (doc. n. 42); Tribunale di Terni, sentenza n. 200 del 09.05.2019 (doc. n. 43); Tribunale di Genova, sentenza n. 647 del 02.07.2019 (doc. n. 44); Tribunale di Oristano, sentenza n. 231 del 03.07.2019 (doc. n. 45); Tribunale di Lamezia Terme, sentenza n. 408/2019 del 03.01.2020 (doc. n. 46); Tribunale di Bari, sentenza n. 142 del 19.01.2021 (doc. n. 47); Tribunale di Siracusa, sentenza n. 821 del 12.05.2021 (doc. n. 48); Corte di Appello di Bologna, sentenza n. 30 del 24.01.2019 (doc. n. 49); Corte di Appello di Genova, sentenza n. 444 del 18.02.2019 (doc. n. 50); Corte di Appello di Trento, sentenza n. 39 del 02.05.2019 (doc. n. 51); Corte di Appello di Bologna, sentenza n. 460 del 28.05.2019 (doc. n. 52); Corte di Appello di Genova, sentenza n. 246 del 11.06.2019 (doc. n. 53); Corte di Appello di Genova, sentenza n. 532 del 26.11.2019 (doc. n. 54); Corte di Appello di Genova, sentenza n. 175 del 09.10.2020 (doc. n. 55). V. pure la sentenza del Tribunale di Roma n. 6407 del 27.06.2019 (doc. n. 56) e la sentenza del Tribunale di Livorno del 30.03.2021 (doc. n. 57).

Tutto ciò premesso e considerato, in fatto ed in diritto, l'odierno ricorrente, come in epigrafe rappresentato, difeso e domiciliato



RICORRE

All'Ill.mo Tribunale di Palermo, sezione lavoro, affinché fissi l'udienza di discussione ai sensi dell'art. 415 c.p.c., ed emanati gli ulteriori provvedimenti del caso, voglia accogliere le seguenti

CONCLUSIONI

“Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, in accoglimento del presente ricorso:

1) IN VIA PRINCIPALE: a) *accertare e dichiarare, con effetto costitutivo ex art. 63, c. 2, del T.U.P.I., il diritto del ricorrente ad essere inquadrato dal resistente come 'PRIMO TECNOLOGO II LIVELLO' a decorrere dal 01.01.2016, ovvero in subordine dal 28.06.2016, ovvero in estremo subordine dal 01.01.2019, ovvero da altra data ritenuta utile; b) condannare il convenuto ad effettuare il predetto inquadramento giuridico ed economico da una delle suddette date e a effettuare la ricostruzione di carriera del ricorrente riconoscendo l'anzianità maturata nel livello di Primo Tecnologo dalla data medesima e liquidando le differenze retributive spettanti, oltre interessi legali;* 2) **IN VIA SUBORDINATA:** a) *accertare e dichiarare il diritto del ricorrente al risarcimento del danno per perdita di chance; b) condannare il convenuto ad effettuare il predetto inquadramento giuridico ed economico da una delle suddette date e a effettuare la ricostruzione di carriera del ricorrente riconoscendo l'anzianità maturata nel livello di Primo Tecnologo dalla data medesima e liquidando le differenze retributive spettanti, oltre interessi legali.* 3) **IN VIA ULTERIORMENTE SUBORDINATA:** a) *accertare e dichiarare il diritto del ricorrente al risarcimento del danno per perdita di chance;*



b) condannare il convenuto alla liquidazione del danno per equivalente, pari al 50% delle differenze retributive spettanti, fra inquadramento al II livello e inquadramento al III livello, decorrenti dal 01.01.2016, ovvero dal 28.06.2016, ovvero dal 01.01.2019, ovvero da altra data ritenuta utile, fino alla data di cessazione dal servizio, ovvero fino alla data del possibile inquadramento nel II livello per effetto di superamento di un nuovo concorso, interno o esterno. Con vittoria di spese e compensi del presente giudizio, oltre spese generali, IVA e CPA, e rimborso del contributo unificato, da distrarsi a favore del sottoscritto avvocato, che si dichiara a tal fine antistatario”.

SI DEPOSITA:

- 1) Cedolino ricorrente.
- 1-bis) Sentenza Corte di Appello di Palermo.
- 2) Ccnl EPR 2002-2005.
- 3) Ccnl EPR 1998-2001.
- 4) Bando Concorso interno ex ISPESL 18.01.2010 per passaggio al II livello profilo di primo tecnologo.
- 5) Circolare del DFP n. 11786 del 22.02.2011.
- 6) Accordo Inail-Sindacati del 26.07.2011.
- 7) Accordo Inail-Sindacati del 05.07.2012.
- 8) Documento Inail del 05.07.2013.
- 9) Graduatoria dei vincitori ed idonei del 25.06.2013.
- 10) Sentenza del TAR Lazio n. 7514 del 14.07.2014.
- 11) Corte di Cassazione Sezioni Unite del 11.04.2018.
- 12) Programmazione di fabbisogno settore Ricerca 2014-2016.
- 13) Fabbisogno personale comparto Ricerca 2019-2021.
- 14) Circolare del DFP n. 5 del 21.11.2013.
- 15) Sentenza del Consiglio di Stato n. 3284 del 2015.



- 16) Istanza Inail del 21.03.2014 di nuove progressioni di livello con decorrenza dal 2010 e 2011.
- 17) Lettera Anpri del 21.07.2014.
- 18) Lettera dei Sindacati a Inail del 04.05.2015.
- 19) Comunicato Cisl del 23.09.2015.
- 20) Lettera Inail ai sindacati del 09.10.2014 sullo scorrimento delle graduatorie dei concorsi pubblici.
- 21) Lettera Inail 26.05.2015.
- 22) Comunicato Cisl del 03.12.2015.
- 23) Istanza di scorrimento del 20.06.2016 e ricorso al TAR.
- 24) Risposta Inail del 21.12.2016.
- 25) Lettera Cisl del 31.05.2018.
- 26) Sentenza del Tribunale di Arezzo del 03.06.2020.
- 27) Sentenza del Tribunale di Ascoli Piceno del 06.11.2020.
- 28) Cassazione Ordinanza 3332 del 12.02.2018 su diritto scorrimento concorsi interni.
- 29) Sentenza del Tribunale di Chieti n. 160 del 03.05.2018.
- 30) Sentenza del Tribunale di Parma n. 117 del 24.05.2018.
- 31) Sentenza del Tribunale di Venezia n. 336 del 30.05.2018.
- 32) Sentenza del Tribunale di Rovigo n. 174 del 15.06.2018.
- 33) Sentenza del Tribunale di Padova n. 350 del 19.06.2018.
- 34) Sentenza del Tribunale di Trento n. 147 del 27.06.2018.
- 35) Sentenza del Tribunale di La Spezia n. 209 del 28.06.2018.
- 36) Sentenza del Tribunale di L'Aquila n. 134 del 14.08.2018.
- 37) Sentenza del Tribunale di Bologna n. 705 del 08.11.2018.
- 38) Sentenza del Tribunale di Torre Annunziata n. 2288 del 28.11.2018.
- 39) Sentenza del Tribunale di Teramo n. 899 del 04.12.2018.
- 40) Sentenza del Tribunale di Siena n. 362 del 21.12.2018.
- 41) Sentenza del Tribunale di Avellino n. 250 del 09.04.2019.



- 42) Sentenza del Tribunale di Enna n. 216 del 24.04.2019.
- 43) Sentenza del Tribunale di Terni n. 200 del 09.05.2019.
- 44) Sentenza del Tribunale di Genova n. 647 del 02.07.2019.
- 45) Sentenza del Tribunale di Oristano n. 231 del 03.07.2019.
- 46) Sentenza del Tribunale di Lamezia Terme n. 408/2019 del 03.01.2020.
- 47) Sentenza del Tribunale di Bari n. 142 del 19.01.2021.
- 48) Sentenza del Tribunale di Siracusa n. 821 del 12.05.2021.
- 49) Sentenza della Corte di Appello di Bologna n. 30 del 24.01.2019.
- 50) Sentenza della Corte di Appello di Genova n. 444 del 18.02.2019.
- 51) Sentenza della Corte di Appello di Trento n. 39 del 02.05.2019.
- 52) Sentenza della Corte di Appello di Bologna n. 460 del 28.05.2019.
- 53) Sentenza della Corte di Appello di Genova n. 246 del 11.06.2019.
- 54) Sentenza della Corte di Appello di Genova n. 532 del 26.11.2019.
- 55) Sentenza della Corte di Appello di Genova n. 175 del 09.10.2020.
- 56) Sentenza del Tribunale di Roma n. 6407 del 27.06.2019.
- 57) Sentenza del Tribunale di Livorno del 30.03.2021.

Ai fini del pagamento del contributo unificato, il sottoscritto Avvocato dichiara che la presente causa ha un valore indeterminabile, pertanto è versato il contributo di euro 259,00.

Roma, 29 maggio 2021

Avv. Giuseppe Pio Torcicollo

